

ISTRUZIONI

Nuova apertura RTA - classifica provvisoria

Normativa di riferimento:

L.R. n. 15 del 16/07/2007 "Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo".

Art. 26 commi 1 e 2, in caso di aziende ricettive la cui costruzione non sia ancora completata, è concessa, senza necessità di sopralluogo, una classificazione provvisoria di durata non superiore ai tre mesi successivi al rilascio della licenza d'esercizio, previa domanda ai competenti uffici provinciali.

Regolamento Regionale della Lombardia n. 5 del 7/12/2009 pubblicato sul BURL n. 50 - 1° Supplemento Ordinario del 14/12/2009 "Definizione degli standard qualitativi obbligatori minimi per la classificazione degli alberghi e delle residenze turistico alberghiere, nonché degli standard obbligatori minimi per le case e gli appartamenti per vacanze, in attuazione del titolo III, capo I e capo II, sezione IV della legge regionale 16 luglio 2007 n. 15".

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

- Modulo C ;
- domanda di richiesta nuova apertura provvisoria;
- planimetria della struttura in scala 1:100 timbrata e firmata da un tecnico iscritto all'albo professionale che ponga in evidenza il calcolo delle superfici degli spazi comuni;
- una fotografia dell'immobile scattata dall'esterno;
- una fotografia per ogni tipologia di unità abitative (monolocale, bilocale, trilocale);
- una fotografia degli spazi comuni;
- relazione dello stato di avanzamento dei lavori (con la data presunta di ultimazione degli stessi), firmata dal direttore dei lavori.

-

Esaminata la documentazione e verificati i requisiti dichiarati, la Città metropolitana concede con atto dirigenziale la classifica provvisoria che ha validità di n. 90 giorni a decorrere dalla data di comunicazione della SCIA (segnalazione certificata inizio attività) che l'albergatore presenterà al Comune di pertinenza allegando l'atto che autorizza la classificazione assegnata, dopodiché verrà effettuato il sopralluogo per verificare la veridicità delle dichiarazioni, a seguito del quale sarà confermata o meno la classifica attribuita provvisoriamente con l'emanazione dell'atto definitivo ai sensi della L.R. 15/07 art. 26 comma 3. Ottenuto l'atto definitivo il titolare dovrà presentare ulteriore SCIA allegando l'atto di classificazione.

Per qualsiasi chiarimento contattare il seguente ufficio
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO - UFFICIO ALBERGHI
Viale Piceno, 60 - 20129 MILANO
RICEVIMENTO AL PUBBLICO
MARTEDI' E GIOVEDI'
Dalle ore 9,30 alle ore 12,30
Tel. 02/7740.3083
fax 02/7740.2690
mail: operatoriturismo@cittametropolitana.mi.it

Si informa che a seguito della presentazione della SCIA per la classificazione provvisoria, la struttura ricettiva si intende attiva per ospitare gli utenti. Il titolare della struttura ricettiva deve inoltrare copia della SCIA all'Ufficio Statistica della Città metropolitana di Milano unitamente alla comunicazione obbligatoria dei prezzi ai sensi della L. n. 284 del 25/08/1991 e della statistica.

UFFICIO STATISTICA E COMUNICAZIONE PREZZI
Viale Piceno, 60
RICEVIMENTO AL PUBBLICO
DA LUNEDI' A GIOVEDI'
Dalle ore 9.00 alle ore 12.00
VENERDI'
Dalle 9.00 alle ore 12.00
Tel. 02/7740.4308
Tel. 02/7740.4304
Fax 02/7740.5926
Mail: iat.statistica@cittametropolitana.mi.it